

QUADROFEDELE

Notiziario Airces

NUMERO 1

1 TRIMESTRE

2021



Sommario

EDITORIALE

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PEC

ISCRIZIONE RUNTS

APPROVAZIONE BILANCIO A 180 GIORNI

NOTE TECNICHE E GIURIDICHE

La rivista QuadroFedele, dedicata agli associati, come avrete notato ha cambiato periodicità. Questo cambiamento è motivato dal fatto che a partire da Gennaio 2021 abbiamo istituito un servizio di rassegna stampa professionale dedicato ai soci in regola con la quota annuale. La rassegna stampa ha un carattere più pratico ed attuale perchè viene fornita ogni sabato mattina e contiene tutti gli aggiornamenti di settore selezionati appositamente per voi associati. Ci è sembrato uno strumento utile per rimanere costantemente e prontamente aggiornati sulle novità del nostro ambito professionale. Abbiamo avuto molti riscontri positivi su questo nuovo strumento e stiamo recependo i diversi suggerimenti che ci arrivano da parte vostra al fine di migliorare questo servizio. Questa novità ha dunque spinto ad un cambiamento dei contenuti della rivista QF che diventa un periodico dove pubblicheremo alcuni approfondimenti, notizie legate al mondo Airces, al mondo cooperativo ed alla formazione che offriamo a voi associati. Ogni trimestre vi invieremo il nuovo numero di QuadroFedele cercando di dare il massimo dell'informazione su quanto stiamo facendo e faremo con Airces. Ad oggi abbiamo svolto eventi formativi per 12 ore; a partire dal mese di aprile sono in programma numerosi eventi, in particolare: il prossimo **2 aprile alle ore 17.00**, per i soci in regola con la quota associativa 2021, si terrà un corso, con il contributo di **Giacomo Prati**, formatore, che riteniamo molto interessante dal titolo **Il senso di comunità ai tempi del Covid; re-agire in uno spirito di condivisione**; sarà un momento di partecipazione collettiva e riflessione su questa situazione di isolamento condiviso, dove abbiamo continui stimoli di incontro virtuale che però rimangono confinati all'interno del monitor e della scrivania da dove partecipiamo. Sarà anche l'occasione per scambiarci gli auguri di Pasqua. Potete iscrivervi attraverso l'area riservata sul sito di Airces. Il **6 aprile dalle 9.00 alle 11.00** **Giuseppe Sciarretta** relazionerà su **Gli obblighi antiriciclaggio per organi di controllo**, un tema sempre attualissimo. A fine mese e precisamente il **21 aprile alle ore 15**, ci sarà il corso dal titolo **Blockchain e cryptovalute, introduzione ai concetti di base ed alle loro applicazioni**; questo corso ha l'intento di fornire gli strumenti necessari per capire questi due concetti e poi magari, qualora si renda necessario, approfondire con altri incontri tutta la materia. Tutti i dettagli dell'incontro verranno inseriti nell'area formazione del sito di Airces. Il **30 aprile** Marco Cevolani ci relazionerà sul tema dei controlli sul bilancio sociale con l'evento dal titolo **Il controllo del bilancio sociale nelle Cooperative sociali e C.I.S.: check list e modelli di relazione di revisione**; anche questo corso come i due precedenti è a carattere gratuito e darà diritto di maturare n.2 crediti formativi. Come per gli altri corsi, appena sarà possibile, troverete tutte le informazioni e le modalità d'iscrizione sul nostro sito. Il **13 maggio**, in collaborazione con AON è in programma un corso di formazione sugli aspetti più importanti dell'assicurazione professionale dal titolo **La polizza assicurativa come strumento di copertura dei rischi professionali**. Cercheremo di individuare quali sono gli elementi essenziali di una polizza professionale e quali punti considerare in sede di sottoscrizione. Affronteremo anche il tema dei risarcimenti, con casi pratici vedremo come e quando interviene la copertura l'assicurativa (o non interviene). Anche questo evento sarà gratuito e darà diritto a maturare crediti formativi. Sono in corso di preparazione altri due eventi che si svolgeranno entro giugno, uno inerente la normativa privacy con particolare attenzione alla cybersecurity ed un altro sul tema delle frodi nell'ambito della revisione; appena saranno definiti i programmi e le modalità di partecipazione vi invieremo tutte le informazioni.

L'evento in programma a **Varignagna** è stato chiaramente rinviato. Ad oggi siamo in contatto con la struttura per risolvere la situazione. Quello che preme comunicare a quanti di voi si erano già iscritti ed hanno versato la quota di partecipazione, è che come Airces garantiamo l'intera restituzione di quanto da voi già pagato; stiamo aspettando di definire con la struttura le

modalità di annullamento nel rispetto del contratto. Vi terremo prontamente aggiornati ed ogni comunicazione in merito vi sarà subito inviata.

LA BUSSOLA DEL REVISORE - Da febbraio 2020, quasi impossibilitati di muoversi da casa, i professionisti del controllo societario si sono visti sommergere da un, decisamente, enorme numero di documenti provenienti da ... ovunque, ... con il malcelato intento di indicare la rotta per uscire indenni da questa tempesta perfetta. AIRCES ritiene opportuno continuare a dare ordine alla vasta documentazione riportando, al seguente link presente sul nostro sito <https://airces.it/la-bussola-del-revisore/> la principale documentazione pubblicata, in costante aggiornamento (consapevoli di poter dimenticare qualcosa).

Nell'ultima settimana di giugno è prevista l'assemblea di approvazione del rendiconto annuale di Airces, in quella sede si procederà anche al rinnovo delle cariche in scadenza. A tutti i soci verrà inviata formale convocazione nei termini di legge.

Sul sito del MEF, nell'area riservata dedicata alla revisione legale sono stati inseriti i crediti formativi maturati nel corso del 2020. Ognuno di voi potrà controllare la propria situazione e nel caso riscontrasse errori può contattare la nostra segreteria all'indirizzo segreteria@airces.it. Stiamo pianificando un evento formativo con materie del gruppo A a valere per il 2020 per chi avesse bisogno di recuperare crediti per l'anno 2020.

Nel numero che avrete tra le mani potrete trovare alcune informazioni utili, una riferita ad una comunicazione del **MEF** del 25 marzo mentre l'altra è relativa ad una Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'iscrizione al **RUNTS**. Un ottimo approfondimento a firma della nostra associata **Iolanda Spagnuolo** sul differimento a 180 gg dell'approvazione del bilancio 2020 completa questo numero. Come di consueto ci sarà la rubrica Note Giuridiche e tecniche curata da **Francesco Cappello**.

Rinnoviamo l'invito ad iscriversi all'evento del 2 aprile e nell'attesa di scambiarceli virtualmente facciamo, a voi ed ai vostri cari, i nostri auguri di Buona Pasqua.



REVISORI LEGALI NELL'ELENCO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI – INI PEC

Comunicazione apparsa il 25/03/2021 nel sito RRL

<https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/REVISORI-LEGALI-NELLELENCO-DELLE-IMPRESSE-E-DEI-PROFESSIONISTI-INI-PEC-www.inipec.gov.it>

REVISORI LEGALI NELL'ELENCO DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI - INI PEC (www.inipec.gov.it)

Il 24 marzo 2021 il Mef ha completato l'inserimento dei domicili digitali (pec), comunicati al portale della revisione legale dai soggetti iscritti nel registro, nel pubblico elenco denominato "Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti" tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-bis comma 2 del CAD,

IL NOTIZIARIO DI AIRCES

così come modificato dal D.L. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”). Non sono transitati nell’elenco INI PEC i nominativi dei revisori iscritti nel registro che non hanno inserito nel portale della revisione legale l’indirizzo pec seguendo le modalità informatiche indicate nella relativa “area riservata” ovvero coloro che non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo pec che, alla data dell’invio dei dati al Mise, risulta pertanto non valido.

L’elenco INI PEC sarà aggiornato periodicamente dal Mef, per tale motivo, nel fare rinvio a quanto indicato nella circolare Mef n. 23 del 3 dicembre 2020, si invitano tutti coloro che non abbiano ancora provveduto, ad inserire, ovvero ad aggiornare, nel portale della revisione legale il proprio domicilio digitale

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – ISCRIZIONE RUNTS

Oggetto: iscrizione RUNTS (rif. ns. prot. 3323 dell’8.03.2021) - Riscontro.

Con pec dell’8 marzo u.s. la S.V., in qualità di legale rappresentante della Cooperativa sociale xxx ONLUS, ha chiesto chiarimenti circa la necessità che le cooperative sociali, per potersi iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore istituito ai sensi del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS), debbano modificare il proprio statuto, adeguandolo alle disposizioni del CTS.

Occorre premettere che il d. lgs. n. 112/2017, di revisione dell’impresa sociale, ha introdotto all’art. 1, comma 4 una presunzione normativa disponendo che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali: la qualificazione “ope legis” comporta che, rispetto ad essi, la normativa di vantaggio posta dal d. lgs. 112/2017 trovi applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative. Il medesimo decreto legislativo sopra richiamato fa inoltre salva la prevalente competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli enti cooperativi. Le cooperative sociali, dunque, trovano riconoscimento e compiuta definizione nella legge n. 381 del 1991, che rispetto ad esse continua ad essere legge speciale e primo riferimento normativo nel sistema delle fonti ad esse riferito.

Relativamente all’applicabilità del d. lgs. n. 112/2017 alle cooperative sociali, conformemente alla qualificazione “ex lege” di impresa sociale loro attribuita, si segnala quanto espresso nella nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro sulla seguente pagina <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impreses/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Orientamenti-ministeriali-in-materia-di-impresa-sociale.aspx>.

In linea con quanto esposto nella predetta nota, nessun adeguamento statutario sarà richiesto alle cooperative sociali, le quali continueranno ad essere iscritte presso l’albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella sezione di riferimento, nonché presso la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali: difatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 3 del CTS, tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tanto premesso, dall’esame della visura camerale estratta presso il registro delle imprese da parte dello scrivente ufficio, risulta che la Cooperativa sociale xxx ONLUS sia iscritta presso la sezione ordinaria a far data dal 2.01.2001 e presso l’apposita sezione dedicata alle imprese sociali a partire dal 24.07.2018: pertanto, considerata tale accertata iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese essa risulta essere attualmente già in possesso dei requisiti di legge per intendersi regolarmente iscritta al RUNTS.

IL DECRETO “MILLEPROROGHE DIFFERISCE NORMATIVAMENTE A 180 GIORNI L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020

A CURA DI IOLANDA SPAGNUOLO

Con la conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” (DL n.183/2020), sono state estese anche al bilancio al 31/12/2020 le disposizioni già previste per il bilancio 2019.

Le assemblee di bilancio, in deroga a quanto previsto dal codice civile agli artt 2364 secondo comma e 2478-bis, possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio solare e quindi entro il 29.06.2021. Tutte le società, hanno la facoltà di usufruire della deroga disposta dal Milleproroghe, tuttavia esso pone un termine fisso, e pertanto non è possibile differire la convocazione di ulteriori 60 giorni per “particolari esigenze”.

In base alle indicazioni di Assonime il rinvio a 180 in base al D.L. “non deve essere motivato da parte della società” essendo riconosciuto normativamente, ma a parere di chi scrive, differire a 180 giorni è pur sempre una facoltà che Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare di esercitare per iscritto, appunto senza motivazione ma citando la norma, in particolare se sono nominati l’organo di controllo e/o di revisione che devono rilasciare la relazione al bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea.

È opportuno inoltre che gli amministratori menzionino la circostanza del rinvio del bilancio a 180 “ai sensi dell’art.3 c.6 DL n.183/2020, convertito dalla Legge n.21/2021”.

Si annotano brevemente gli effetti del differimento di approvazione bilancio 2020:

- Il rinnovo delle cariche in scadenza è rimandato anch’esso, perché naturalmente si effettua in sede di approvazione del bilancio;
- Il maggior termine di approvazione del bilancio comporta, come già noto, uno “slittamento” dei termini di versamento delle imposte per effetto di quanto disposto dall’art. 17 del DPR 435/2001, “entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

Di seguito le scadenze ordinarie a confronto con le scadenze consentite dal Milleproroghe:

Fasi approvazione bilancio di esercizio	Scadenza c.c.	Termine ordinario	Decreto Cura Italia/Milleproroghe
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e della Relazione sulla gestione e verbale del CDA per la delibera di approvazione del progetto di bilancio	Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione	31.03.2021	30.05.2021
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale e della Relazione al revisore (ove presente)	Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione (2429 c.c., 1 comma)	31.03.2021	30.05.2021
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	15 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione (2429 c.c., 3 comma)	15.04.2021	14.06.2021
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano (nei casi non derogati da statuto e leggi speciali)	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (2366 c.c.)	15.04.2021	14.06.2021
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	Ricevimento avviso di convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (se non vi è termine maggiore stabilito da statuto)	22.04.2021	21.06.2021
Assemblea per l'approvazione del bilancio di prima convocazione o constatazione assemblea deserta	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga) (2364 c.c.)	30.04.2021	29.06.2021
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (2435 c.c.)	30.05.2021	29.07.2021
Eventuale Assemblea di seconda convocazione		30.05.2021	entro 29.07.2021
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	30.06.2021	28.08.2021

NOTE GIURIDICHE E TECNICHE

a cura di
FRANCESCO CAPPELLO
Revisore Legale
Dottore Commercialista
in Torino e Cuneo

PUBBLICATI I NUOVI PRINCIPI DI COMPORAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Sono stati pubblicati in consultazione, in data 21 dicembre 2020, i nuovi principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, predisposti dall'apposito gruppo di lavoro del CNDCEC. Le norme di comportamento, che seguono gli schemi del passato, si propongono di aggiornare, integrare e sostituire le precedenti norme emanate dallo stesso CNDCEC nell'anno 2015. In particolare, rispetto a queste ultime, si segnalano numerose integrazioni e modifiche che tengono conto sia delle modifiche apportate al codice civile nel corso del 2019 con il nuovo Codice della crisi, sia dei nuovi orientamenti giurisprudenziali nel frattempo intervenuti. Nello specifico, tra le innovazioni apportate, si segnala l'enfasi sul ruolo strategico relativo allo scambio di informazioni fra gli amministratori e i sindaci per il corretto svolgimento dell'attività di controllo; inoltre, al fine di intercettare eventuali rischi di continuità aziendale, è stata introdotta una norma che chiarisce il ruolo dei sindaci per atti di "mala gestio" compiuti dagli amministratori denunciati dai soci ai sensi dell'art. 2408 c.c. Ulteriori novità riguardano anche i controlli dei sindaci nell'ambito di operazioni straordinarie, essendo stati precisati gli specifici doveri dell'organo di controllo nell'ambito di tali operazioni.

SINDACI E REVISORI LEGALI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE DELL'ART. 379 DEL CODICE DELLA CRISI

E' stato pubblicato lo scorso 15 ottobre 2020, da parte della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, il Documento di ricerca dal titolo "Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del Codice della crisi", il quale si propone di evidenziare gli effetti che l'art. 51-bis (introdotto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 decretato d'urgenza per far fronte alle conseguenze causate dalla pandemia da COVID-19) ha determinato sull'art. 379 del Codice della crisi, il quale, nella rinnovata formulazione consente alle società di provvedere alle prime nomine dell'organo di controllo o del revisore legale entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Nello specifico, a fronte del dibattito aperto relativamente agli incarichi in corso, nel caso in cui la nomina di sindaco o di revisore fosse già stata conferita in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, così come previsto dall'originaria formulazione dell'art. 379 del Codice della crisi, il documento si sofferma sulle soluzioni suggerite in relazione alla giusta causa di revoca del revisore legale per "sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge", di cui all'art. 4 del D.M. n. 261/2012.

IFRS 16: SOSTEGNO OPERATIVO PER EMERGENZA DA COVID-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 ottobre 2020 il Regolamento UE n. 2020/1434 della Commissione del 9 ottobre 2020, che modifica l'International Financial Reporting Standard 16 per far fronte alle conseguenze negative arrecate dalla pandemia di COVID-19. Nello specifico, tale modifica prevede un sostegno operativo connesso all'emergenza sanitaria, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing, senza compromettere la pertinenza e l'utilità delle informazioni finanziarie comunicate dalle imprese. Con il nuovo regolamento il locatario può scegliere di non valutare se una concessione sui canoni che soddisfi le condizioni indicate sia una modifica del leasing; tale espediente può essere adottato unicamente per le concessioni sui canoni che risultino diretta conseguenza della pandemia COVID-19 e che soddisfino determinate condizioni. Il Regolamento sarà applicabile dal 13 ottobre 2020, attesa la necessità di fornire rapidamente un sostegno operativo a seguito dell'emergenza sanitaria, con possibilità di applicazione retroattiva. Il locatario dovrà applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° giugno 2020 o da data successiva, con possibilità di applicazione anticipata al 28 maggio 2020.

***LE NUOVE DISPOSIZIONI NON
CONSENTONO LA REVOCA PER I
REVISORI GIÀ NOMINATI***

A seguito dell'interrogazione n. 3-01842, il MEF ha affermato che l'art. 51-bis del Decreto Rilancio, nel posticipare la nomina dei revisori alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021, non fa venire meno l'obbligo di nomina degli stessi, con la conseguenza che i revisori già nominati non possono essere revocati soltanto a seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione normativa. E' stato infatti chiarito che, se da un lato le società hanno più tempo per adeguarsi al dettato di cui all'art. 2477 c.c. fino alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 e, quindi, il 2022, dall'altra, le nuove disposizioni non permettono – da sole – la revoca dei revisori già nominati; infatti, la norma indica unicamente un termine finale e, l'aver provveduto anticipatamente risulta pienamente compatibile con la disposizione normativa, che non può interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio tempore.

***RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO
SINDACALE DI INTERMEDIARI
FINANZIARI PER MANCATA
SEGNALAZIONE DI ILLECITI
ALL'ORGANO DI VIGILANZA.***

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 settembre 2020, n. 19559, in tema di intermediari finanziari, ha affermato che sul collegio sindacale grava l'obbligo di vigilare sull'operato degli amministratori e di denunciare alla Banca di Italia e alla CONSOB le violazioni delle norme in tema di intermediazione immobiliare. Il mancato esercizio di tali compiti comporta la responsabilità dei sindaci a titolo di concorso omissivo, in quanto l'attivazione dei poteri-doveri propri della carica comporta un controllo non meramente formale, bensì sostanziale, destinato ad «estrinsecarsi anche con l'adozione di iniziative idonee a realizzare la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni».

E' NULLO IL BILANCIO DI SOCIETA' CONSORTILE NEL CASO DI MANCATA COPERTURA DELLE PERDITE NEL RISPETTO DELLO STATUTO

Il Tribunale di Napoli, con Sentenza dell'8 settembre 2020, n. 5645, ha affrontato il tema della nullità del bilancio di una società consortile per azioni nel caso in cui il bilancio stesso, in violazione di quanto previsto dallo statuto, evidenzia una significativa perdita, genericamente riferita in Nota Integrativa a costi non afferenti alla gestione tipica. Nel caso di specie, la società consortile per azioni prevedeva nel proprio statuto una specifica clausola che faceva ricadere sui soci i costi fissi e di gestione, con l'obbligo di ripianare eventuali avanzi di gestione. I bilanci riferiti ai primi esercizi erano stati chiusi tutti a pareggio, mentre, nel marzo 2018, veniva approvato il bilancio relativo all'esercizio 2016 il quale riportava una significativa perdita, genericamente ascritta in Nota Integrativa a oneri diversi da quelli rientranti nella gestione tipica. Contestualmente all'approvazione del bilancio, la società consortile per azioni veniva trasformata in s.r.l. Il Tribunale di Napoli, con la Sentenza in commento, ha confermato la nullità del bilancio approvato in quanto – diversamente da quanto indicato in Nota Integrativa – oltre a trattarsi di costi della gestione tipica delle società consortili - si riscontra una violazione della previsione statutaria nonché del principio di chiarezza e di verità del bilancio contestato. Infine, con riferimento all'opposizione alla trasformazione in s.r.l. da parte del creditore, il Tribunale di Napoli ha confermato l'inefficacia della delibera di trasformazione in s.r.l., con eliminazione della finalità mutualistica e rimozione della clausola di contribuzione a carico dei soci, in quanto determina un pregiudizio irreversibile in capo ai creditori.

MANCATO PAGAMENTO, IN MODO SISTEMATICO, DI TRIBUTI, IMPOSTE E CONTRIBUTI E RESPONSABILITÀ DEI SINDACI

Il Tribunale di Milano, con Sentenza in data 23 luglio 2020, n. 6005, depositata l'8 ottobre 2020, ha stabilito che integra la grave inadempienza degli amministratori, nell'ambito dei doveri di corretta gestione della società ex art 2392 c.c., la scelta gestoria di omettere sistematicamente il pagamento dei tributi, delle imposte e dei contributi, al fine di sostenere costi aziendali (retribuzioni dei lavoratori e debiti verso i fornitori), trattandosi di prassi illegittima da qualificarsi come componente di un sistema illecito di gestione societaria e di esercizio dell'impresa attraverso un implicito finanziamento pubblico. Nel caso di specie, anche i sindaci sono ritenuti responsabili, in concorso con gli amministratori, del danno per sanzioni ed interessi addebitati alla società fallita derivante dal continuato omesso versamento di tributi, imposte e contributi, ove non si siano attivati per impedire il protrarsi di tale pratica illegittima.

QUADROFEDELE - NOTIZIARIO AIRCES ON LINE

DIRETTORE RESPONSABILE:

GIUSEPPE LAVALLE

N. 1/2021

QUESTO NUMERO È STATO CHIUSO IL 29 MARZO 2021